

legge come si è sempre applicata. È doloroso, poichè si tratta di persone che già da un anno sono fra noi, che avete conosciute, che stimiamo; ma la legge s'impone, ed essa deve imperare per tutti.

E badate, onorevoli colleghi (ed ho finito), troppo cresce l'onda del discredito che avvolge la Camera. Non facciamo sì dica che la Camera le leggi fa per gli altri; ma quando si tratta di applicarle a sè stessa, ai suoi amici, le dimentica, le storce, le violenta! (*Benissimo! — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Squitti.

Squitti. Onorevoli colleghi, non credo di appormi male asserendo che l'ultimo periodo delle nostre discussioni parlamentari abbia offerti troppo frequenti casi d'interpretazione autentica. Ciò dovrebbe servire di ammonimento al corpo legislativo, affinchè esso con maggior cura provvedesse alla chiarezza delle leggi, chiarezza che costituisce la qualità precipua della loro perfezione. E tanto più questo bisogno si sente intenso, in quanto che spesso accade che le successive innovazioni introdotte nelle leggi organiche, tosto rifuse nei testi unici, tralasciano di tener conto di essenziali mutamenti sopraggiunti, sicchè non di rado si conservano gelosamente forme vuote, anche dopo che la ragion d'essere della sostanza sia già da tempo sparita.

Così avvenne che, riordinandosi nel 1894 la legge elettorale politica e la legge comunale e provinciale, sfuggì all'occhio del legislatore la giusta e propizia occasione di togliere l'ineleggibilità a deputati al Parlamento dei deputati provinciali, mentre tutti i motivi che l'avevano introdotta nelle leggi del 1882 e del 1889, erano cessati, allorchando le più essenziali attribuzioni della Deputazione provinciale passarono al nuovo istituto della Giunta provinciale amministrativa.

Invece, come se non bastasse l'articolo 235 della legge comunale e provinciale, la disposizione in esso contenuta venne ripetuta nell'articolo 89 del testo unico della legge elettorale politica, con evidente eccesso di competenza da parte del potere esecutivo. Ma è inutile discorrere della poca costituzionalità dell'articolo 89 della legge elettorale politica, essendovi già il 235 della legge comunale e provinciale, il quale chiaramente esprime che *le funzioni di deputato al Parla-*

mento e di deputato provinciale sono incompatibili, e che chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli ufficii stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Do per dimostrata tutta la parte più chiara dell'esposizione dell'onorevole Torraca, non credendo per conto mio che il desiderio di una legge migliore possa indurre a male interpretare una legge esistente. Questa fu la norma seguita dal relatore, il quale, inoltre, nella sua onesta coscienza, quantunque il senso dell'articolo 235 della legge comunale e provinciale (per la parte relativa all'ineleggibilità del presidente della Deputazione provinciale) fosse anfibologico, pure rendendo omaggio allo spirito, più che alla parola della legge, riconfermò l'opinione espressa dalla Giunta nel 1893 a proposito dell'elezione dell'onorevole Bianchi nel collegio di Lari, e respinse, quanto alla ineleggibilità, qualsiasi distinzione fra il presidente ed i semplici membri della Deputazione provinciale.

Come vedete, onorevoli colleghi, la Giunta delle elezioni si conforma, pur disapprovando, alle disposizioni legislative, intese nel loro più esteso rigore, nè tende a stabilire un precedente che possa invocarsi in altri casi, per sostenersi la caducità del citato articolo, secondo il quale sono ineleggibili a deputati al Parlamento i deputati provinciali, laddove non abbiano cessato dalle loro funzioni almeno da sei mesi. Esistendo questa sanzione, essa rimarrà inalterata, finchè una nuova legge non venga provvidamente ad abrogarla.

Ma entriamo, ora, nel vero campo della nostra questione.

Un caso accidentale e singolarissimo, che, come tale appunto, non potrà essere mai invocato ad esempio, deve, per giustizia, far ritenere valide le elezioni di Ostiglia, Comacchio e Serradifalco, in persona dei nostri colleghi onorevoli Gioppi, Melli e Roxas. È una tacita e temporanea derogazione apportata da alcune disposizioni transitorie ad una legge organica, e quindi quel che la Giunta chiede, ed io sostengo, non è una concessione, non è nemmeno una larga interpretazione; ma è semplicemente una equa maniera d'intendere le leggi, affinchè esse possano, nella loro connessione, applicarsi, raggiungendo il pubblico bene senza discapito del privato interesse.